



**Integrazione dei criteri regionali
di localizzazione degli impianti di gestione rifiuti
con specifiche previsioni derivanti dal vigente
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale**



Il nuovo PRGR, approvato con L.R. 5/2018, al cap. 18.1, come già evidenziato, prevede che:

Nel quadro delle competenze dei diversi livelli istituzionali la Regione Abruzzo, nell'ambito del Piano di Gestione dei Rifiuti, definisce i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti; tali criteri saranno poi applicati dall'Autorità d'Ambito Regionale (AGIR) in fase di redazione del proprio piano d'Ambito così da fornire tutti gli elementi utili affinché sia possibile, per gli attuatori dei piani, individuare i siti idonei alla localizzazione.

L'AGIR in particolare, oltre ad applicare i criteri localizzativi definiti dalla Regione nel PRGR, concerterà con le Province (o con gli organismi che a loro subentreranno in virtù della "riorganizzazione" delle competenze a seguito della abolizione delle stesse), l'eventuale integrazione in tali criteri di specifiche previsioni derivanti dalla vigente pianificazione territoriale (in particolare le tutele derivanti dai rispettivi Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale).

Tali tutele sono contenute nel Titolo II delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) che nel seguito si riportano.

La valutazione della localizzazione di ogni impianto proposto non potrà prescindere dalla valutazione di compatibilità ambientale indicata all'articolo 29 delle N.T.A. più oltre riportato.

Le Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C.P.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ha valore di indirizzo e coordinamento per la pianificazione subordinata degli Enti Locali, utilizza e razionalizza le indicazioni e i contenuti forniti dai documenti di pianificazione territoriali vigenti nella Provincia di L'Aquila, anche a parziale deroga dei contenuti indicati al comma precedente, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 88 della L.R. n. 18/1983 e seguenti.

Il complesso normativo si articola in:

- ✓ prescrizioni ed indicazioni aventi efficacia giuridica diretta, finalizzate alla tutela di beni naturali, paesaggistici e storico-artistici non altrimenti già coperti da norme di tutela e salvaguardia;
- ✓ prescrizioni ed indicazioni aventi efficacia giuridica differita all'atto del loro recepimento negli Strumenti Urbanistici Comunali, e di cui dovrà essere precisato, in sede di tale recepimento o di elaborazione di nuovi Strumenti Urbanistici, l'esatto perimetro nel rispetto delle presenti Norme;
- ✓ norme di indirizzo e raccomandazioni dirette alle Pubbliche Amministrazioni, ai fini della formazione di Piani e Programmi di rispettiva competenza, riferite ad ambiti entro cui le suddette Amministrazioni verificheranno la delimitazione geografica delle previsioni del P.T.C.P. e ne preciseranno i contenuti normativi, coerentemente con gli indirizzi. Tali Norme dettano anche, relativamente a specifici sistemi e settori, le finalità che debbono essere perseguite dagli Strumenti Urbanistici comunali, nonché le modalità ed i comportamenti da seguire.



Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con le sue indicazioni e prescrizioni è vigente in tutto il territorio della provincia di L'Aquila. Nei territori i cui perimetri rientrano nei contenuti della Legge n. 394/1991 e della L.R. 27/4/1995 n. 70, art. 3, comma 2, il P.T.C.P. ha valore di proposta collaborativa per le previsioni e prescrizioni di tutela dei beni ambientali, culturali, storico artistici e nel campo della tutela della fauna oltre che di eventuali corridoi biologici. Di tale proposta collaborativa potrà essere tenuto conto, nell'autonomia decisionale prevista dalla Legge n. 394/1991 e successive e dall'Art. 3 della L.R. n. 18/1983 come modificato dalla L.R. n. 70/1995, in fase di redazione dei Piani per il Parco.

Le azioni per la promozione economico-sociale delle popolazioni insediate restano attribuite agli interventi concertati tra la Provincia e gli Enti locali in un quadro di intesa programmatica, costituendo anche l'oggetto dei Programmi di Sviluppo previsti dalla Legge n. 394/1991 e successive modificazioni.

Nelle Aree Protette di cui alla Legge n. 394/1991, la disciplina definita dai relativi Piani, approvati ai sensi della Legge medesima, comprese le misure di salvaguardia, sui temi della tutela dei beni ambientali, culturali, storico-artistici e nel campo della tutela della fauna oltre che di eventuali corridoi biologici, prevale sulla disciplina del P.T.C.P.

TITOLO II DELLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.T.C.P.:

NORME D'USO DEL TERRITORIO PROVINCIALE

Art. 8 - Aree di interesse naturalistico, paesaggistico e ambientale.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di L'Aquila attua la tutela del territorio in conformità al Piano Regionale Paesistico (di cui alla Legge n. 431/1985 e all'Art. 6 della L.R. n. 18/1983) approvato dal Consiglio Regionale d'Abruzzo il 21/3/1990 con atto n. 141/21 e con Atto n. 120/34 dell'1/3/1995.

Gli ambiti di Piano Regionale Paesistico che ricadono nel territorio della Provincia di L'Aquila e per i quali il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale recepisce le previsioni e le prescrizioni finalizzate alla tutela ed alla salvaguardia delle risorse ambientali sono gli Ambiti Montani e Fluviali di seguito sottoelencati:

Ambito n. 1 Monti della Laga, Fiume Salinello; (Parte)

Ambito n. 2 Gran Sasso; (Parte)

Ambito n. 3 Maiella - Morrone; (Parte)

Ambito n. 4 Monti Simbruini, Velino Sirente, Parco Nazionale d'Abruzzo; (Parte)

Ambito n. 10 Fiumi Pescara - Tirino - Sagittario; (Parte)



Ambito n. 11 Fiumi Sangro - Aventino; (Parte)

Ambito n. 12 Fiume Aterno; (Parte)

La documentazione del Piano Regionale Paesistico (elaborati cartografici, Relazione, Norme Tecniche Coordinate di Attuazione) formano parte integrante del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e si intendono qui riportate in allegato.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale riporta le aree ricadenti all'interno dei Parchi Nazionali e Regionali e delle Aree protette.

I Piani dei Parchi approvati ai sensi e per gli effetti della Legge n. 394/1991 e successive e la L.R. n. 18/1983 e successive, sostituiscono le prescrizioni di tutela dei beni ambientali previste dal P.R.P. e come tali vengono a far parte del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Per le aree del territorio provinciale non ricomprese all'interno degli ambiti territoriali del Piano Regionale Paesistico, al fine di assicurare la tutela e salvaguardia naturalistica ambientale, paesaggistica ed ecologica nelle aree medesime, valgono in particolare le disposizioni di salvaguardia e tutela territoriale contenute negli articoli di cui al Titolo II – Artt. 9, 12, 17, 18, 19 delle presenti N.T.A., salvo quanto di seguito ulteriormente previsto e specificato.

Art. 9 - Le proposte per le aree di particolare pregio ambientale di interesse provinciale

Fatte salve le norme del Piano Regionale Paesistico, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale indica gli *ambiti territoriali* di particolare interesse naturalistico ed ambientale da valorizzare attraverso più specifiche previsioni di disciplina e di interventi stabilite dai Piani d'Area con valenza ambientale.

Gli *ambiti territoriali*, di cui ai commi precedenti sono:

"Riserve Naturali di Interesse Provinciale":

- ✓ l'area di "*Pantano Zittola*" a Castel di Sangro;
- ✓ l'area del "*Lago Vetoio*" a L'Aquila;
- ✓ "*Grotte di Luppa*" (Sante Marie);
- ✓ l'area delle "*Gole e Serra di Celano*" che è localizzata all'interno del Parco Regionale "Sirente-Velino" viene riassorbita nel Parco stesso secondo quanto prescritto dall'Art. 21, comma 7 della Legge Regionale n. 38/'96;
- ✓ l'area de "la palude di S. Maria in Pantanis" a Montereale.



Parchi Naturali di Interesse Provinciale:

- ✓ "La Sponga" (Canistro);
- ✓ "Bosco di Sesera" (Oricola);
- ✓ "Sorgenti dell'Aterno".

Sistemi fluviali:

- ✓ Fiume Liri (Valle Roveto)
- ✓ Fiume Giovenco (Valle del Giovenco)
- ✓ Fiume Aterno
- ✓ Fiume Sagittario
- ✓ Fiume Vella
- ✓ Fiume Gizio
- ✓ Fiume Sangro
- ✓ Fiume Fittola
- ✓ Fiume Tirino (parte)
- ✓ Fiume Turano

I Piani d'Area degli *ambiti territoriali* hanno anche il compito di individuare esattamente i territori che saranno interessati dai Parchi e dalle Riserve disciplinando i modi della utilizzazione e della gestione degli stessi con le finalità della conservazione della tutela e della loro valorizzazione e stabiliscono le destinazioni d'uso.

Gli usi ammessi e consentiti sono esclusivamente quelli ritenuti compatibili con le finalità prevalenti. Gli interventi possibili sono di due tipi:

1. interventi finalizzati direttamente alla conservazione, all'incremento ed alla valorizzazione delle risorse ambientali, nonché alla ricostruzione delle aree o situazioni di degrado;
2. interventi necessari o connessi con l'espletamento degli usi ammessi del territorio.

Nelle more della individuazione puntuale dei territori interessati, restano vigenti le disposizioni degli strumenti urbanistici.



Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale prevede, altresì, l'istituzione di *nuclei di servizio* finalizzati al turismo denominati "**Porte ai Parchi**", in cui le funzioni prevalenti sono di informazione, documentazione, supporto alle attività esistenti e previste all'interno dei Parchi ed attività collaterali.

La loro ubicazione è riportata sui grafici del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed il loro dimensionamento è determinato in funzione della qualità dei servizi offerti.

Alle **Porte dei Parchi** possono essere associati anche nodi di scambio di interesse locale a servizio di trasporto pubblico e privato.

Art. 10 - Aree di particolare pregio ambientale provinciale.

Per le *Aree di particolare pregio ambientale di interesse provinciale* di cui all'art. 9 Il P.T.C.P. fissa gli indirizzi generali che vengono specificati ed attuati attraverso la pianificazione di settore promossa dalla Provincia e attraverso gli Strumenti Urbanistici comunali.

Devono essere tutelati e valorizzati gli aspetti tipici e significativi del paesaggio, conservando la naturale destinazione agricola, con l'esclusione delle attività o iniziative a maggiore impatto visivo e l'incentivazione e promozione delle colture che hanno contribuito alla formazione del paesaggio, quali le colture legnose-agrarie (vite, olivo, frutteto) per la collina e prato-pascolo per la montagna.

Devono essere promosse le ricomposizioni particellari in funzione della ristrutturazione della produzione agricola in modo coerente con tutela ambientale ed idrogeologica del territorio ed il recupero delle terre incolte o in abbandono produttivo.

La valorizzazione delle *aree di particolare pregio ambientale* potrà avvenire attraverso le attività turistiche e ricreative compatibili con la tutela delle aree stesse.

In dette aree deve essere regolamentata l'attività estrattiva, attraverso studi di percettibilità locale, per conseguire il minore impatto sul paesaggio di questa attività, qualora consentita dalla legislazione vigente.

Dovranno comunque essere garantiti gli interventi che realizzino:

- ✓ la salvaguardia degli impianti (boschi, macchie, ecc.) e degli equipaggiamenti vegetazionali esistenti (alberature lungo i cigli stradali e fossi, filari, ecc.); gli interventi sui complessi vegetazionali dovranno tendere alla conservazione ed alla ricostruzione del patrimonio arboreo in equilibrio con l'ambiente, attraverso la diffusione di specie spontanee autoctone;
- ✓ la conservazione ed il ripristino ove possibile della viabilità interpodereale e della viabilità storica. La viabilità storica va tutelata sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze;



- ✓ la conservazione e la valorizzazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e le strutture insediative, quali la permanenza della maglia poderale e delle sistemazioni agricole tradizionali, i filari ed i percorsi alberati;
- ✓ il rispetto, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, dei caratteri del paesaggio rurale; in particolare dei materiali tradizionali e delle tipologie delle coperture, il restauro e la valorizzazione dei dettagli architettonici;
- ✓ gli interventi tendenti alla attenuazione ed al riassorbimento ambientale di infrastrutture e di impianti anche sportivi con impatto nel paesaggio.

Art. 11 - Le emergenze percettive.

Il P.T.C.P. tutela la percezione del paesaggio nel suo complesso, inteso quale espressione culturale delle comunità insediate.

Vengono identificati quali elementi principali della caratterizzazione paesaggistica:

- il sistema dei crinali;
- gli elementi del paesaggio rurale;
- le visuali da salvaguardare.

In sede di recepimento del P.T.C.P. i Comuni ricadenti in zone vincolate dal P.R.P. debbono precisare, planimetricamente a scala adeguata, gli elementi sopra indicati nonché individuarne di ulteriori e definire le norme di intervento nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo.

Per il sistema dei crinali dovranno essere mantenute le regole di relazione fra infrastrutture, insediamenti e crinali storicamente sedimentati.

In particolare:

- a) ove il crinale sia stato l'elemento ordinatore dell'insediamento storico esso può essere assunto come riferimento riconoscibile per le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste dagli Strumenti Urbanistici vigenti. I nuovi interventi dovranno comunque garantire la coerenza con gli assetti plano-altimetrici dell'insediamento storico e consolidato;
- b) ove viceversa il crinale è rimasto libero da insediamenti storici o consolidati il suo profilo deve essere conservato integro e libero da costruzioni e manufatti di qualsiasi genere, anche nelle sue vicinanze, che ne possano modificare la percezione visiva.

Non saranno comunque consentite lungo la linea di tali crinali nuove previsioni di viabilità extra-urbana.



Per gli elementi del paesaggio rurale è fatto divieto di qualsiasi alterazione che ne comprometta le caratteristiche formali e vegetazionali; dovrà essere garantita, per quanto possibile, la loro percezione visiva dai centri abitati circostanti e dalle infrastrutture viarie.

Per gli impianti vegetazionali saranno ammessi interventi fitosanitari, di restauro e reintegro con le stesse essenze, nonché il completamento e l'integrazione con nuove congrue messe a dimora delle stesse, ove possibile in relazione alle condizioni fito-altimetriche.

Per le visuali da salvaguardare, in particolare per le emergenze percettive costituite dalle preesistenze storico-artistiche ed architettoniche, in sede di formazione degli Strumenti Urbanistici comunali e loro varianti andrà dettagliata l'analisi in termini di diversa valutazione qualitativa delle stesse.

Dovrà comunque essere tutelata la visuale da detti punti o percorsi verso gli elementi, le aree, i sistemi e le emergenze ambientali e paesaggistiche contenute entro l'ambito percettivo, attraverso la definizione di coni e margini visuali, di eventuali limitazioni di altezze o fasce di distacco di eventuali manufatti ammessi.

Art. 12 - Tutela dei boschi e delle aree boscate.

Nei boschi e nelle aree boscate, così come individuati nella Carta dell'Uso del Suolo regionale, sono ammessi, nel rispetto di quanto disposto dai Piani pluriennali di assestamento forestale di cui alla L.R. n. 38/1982, esclusivamente:

- la realizzazione di opere di difesa idrogeologica, idraulica ed interventi di forestazione protettiva;
- le normali attività silvocolturali (tagli colturali e di produzione);
- le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo.

Nei boschi di alto fusto gli interventi silvocolturali dovranno favorire le specie spontanee autoctone.

Nei boschi e nelle aree boscate come sopra definite è fatto divieto:

- ✓ di procedere a movimenti di terra e scavi;
- ✓ di costituire discariche di rifiuti di qualsiasi natura;
- ✓ di aprire nuovi percorsi e piste veicolari se non per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, protezione forestale, con particolare riferimento alla prevenzione degli incendi ed alle necessità di azioni di Protezione Civile;
- ✓ di realizzare nuove costruzioni non strettamente connesse alla conduzione del bosco entro una fascia di ml 100 dai confini dell'area boscata.



Gli interventi oggetto di Progetti Speciali Territoriali Regionali o Piani d'Area provinciali che comportino alterazioni di parti di aree boscate devono essere accompagnati da interventi compensativi di natura ambientale da realizzarsi a cura dei proponenti.

Saranno ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui manufatti esistenti qualora ammissibili con le finalità di tutela del bosco.

Art. 13 - Tutela dei suoli agricoli e loro uso.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale promuove la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo nel rispetto degli usi consentiti dalle Norme di Attuazione del Piano Regionale Paesistico, la tutela e l'efficienza delle unità produttive, ottenute anche a mezzo del loro accorpamento, ed ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori, dei lavoratori agricoli e delle imprese diretto-coltivatrici singole o associate, con particolare riferimento alla realizzazione di idonee forme di insediamento identificate dalle presenti Norme.

Nella elaborazione di nuovi strumenti urbanistici o nella revisione degli esistenti è **fatto divieto** di destinare ad uso diverso da quello agricolo i terreni sui quali siano in atto produzioni ad alta intensità quali, tra l'altro, quella orticola, floricola, frutticola ed olivicola, nonché i terreni irrigui sui quali siano stati effettuati, nell'ultimo quinquennio, o siano in corso, interventi di miglioramento fondiario assistiti da contribuzioni o finanziamenti pubblici.

E', altresì, fatto divieto di destinare ad uso diverso da quello agricolo i terreni che, comunque, concorrono in modo determinante alla configurazione della dimensione economico-funzionale delle Aziende.

Il Piano Territoriale individua la ripartizione del territorio ai fini agricoli e silvo-pastorali.

Nelle suddette aree così come saranno individuate dai Piani Urbanistici Comunali saranno consentite:

1. le attività agricole qualificate come tali dalle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali;
2. le attività svolte da aziende agricole di promozione e di servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnia e della forestazione;
3. le attività agrituristiche e del turismo rurale nei limiti delle norme regionali vigenti in materia;
4. le attività faunistico-venatorie;
5. le attività definite come connesse all'attività agricola da disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali.

Al fine di assicurare le condizioni per il mantenimento dell'attività agricola, sono ammesse solo le



trasformazioni compatibili con tali attività e dovranno essere promosse le politiche di incentivazione, di ricomposizione fondiaria, di sistemazione del suolo, di potenziamento degli assetti vegetazionali congrui con il sistema ambientale.

L'utilizzazione dei suoli agricoli deve avvenire in conformità a quanto previsto dagli indirizzi generali di utilizzazione del territorio agricolo di cui ai Programmi Zonali Agricoli delle U.T.A, predisposti dalla Giunta Regionale d'Abruzzo - Settore Agricoltura, Foreste e Alimentazione.

Gli Strumenti Urbanistici comunali promuovono gli interventi diretti al recupero, alla conservazione ed al riuso del patrimonio edilizio esistente, nonché fissa norme atte al potenziamento delle attività produttive ed all'ammodernamento degli edifici esistenti a servizio delle aziende agricole.

Promuovono sul territorio, inoltre, il mantenimento e recupero degli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle Aziende Agricole regolandone la possibile riutilizzazione anche per altre destinazioni quali l'Agriturismo.

Centri di sviluppo agricolo

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale prevede la promozione dei servizi resi all'agricoltura con il potenziamento delle attività esistenti attraverso un *Centro per lo sviluppo agricolo* a supporto degli agricoltori, della trasformazione dei prodotti e della loro commercializzazione.

I Comuni interessati da tali servizi sono riportati sui grafici e il loro dimensionamento viene definito dall'Ente Regionale di riferimento.

Art. 14 - Tutela delle Terre Civiche.

Resta fermo quanto disposto con la L.R. n. 25 del 3/3/1988 nel testo in vigore, concernente "Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche.

Il Piano Regionale di utilizzazione dei Beni Civici di cui all'Art. 13 della L.R. n. 25/1988 entra a far parte del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Art. 15 - Tutela delle aree e siti archeologici, beni storici e artistici.

Le aree e siti archeologici, così come individuati nella cartografia in scala 1:100.000 del Piano Regionale Paesistico approvato il 21 Marzo 1990 con atto 141/21 e con Atto n. 120/34 dell'1/3/1995, ovvero oggetto di nuovi ritrovamenti, indipendentemente dal valore relativo loro attribuito, fanno parte integrante del patrimonio ambientale soggetto a tutela da parte del P.T.C.P. e, caso per caso, alla loro possibile



valorizzazione secondo le disposizioni del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali e competenti Soprintendenze.

Tali aree e siti sono soggetti a speciale tutela anche in assenza di specifici provvedimenti assunti dalle competenti Soprintendenze e fino a che non intervengano gli stessi.

Il perimetro delle aree interessate è definito e riportato negli Strumenti Urbanistici comunali e comporta cautelativamente il vincolo di inedificabilità entro detto perimetro fino alla definitiva determinazione delle aree stesse, previo accertamento della reale consistenza e dell'importanza dei reperti, finalizzata al mantenimento ed alla valorizzazione del patrimonio archeologico.

Gli interventi di tutela e valorizzazione dei beni archeologici puntuali, delle aree archeologiche e delle aree di attenzione archeologica, devono essere definiti dai Piani d'Area o Progetti formati d'intesa con la competente Soprintendenza.

Fino all'entrata in vigore di suddetti Strumenti nelle zone archeologiche e sui beni archeologici puntuali saranno ammesse solo attività di studio, ricerca, scavo, restauro inerenti i beni archeologici ad opera di Enti ed istituti scientifici autorizzati.

Fino alla medesima data nelle aree di attenzione archeologica, oltre alle attività e trasformazioni sopra indicate e salvo disposizioni più restrittive emanate dalla competente Soprintendenza, saranno ammesse solamente:

- ✓ l'utilizzazione agricola del suolo secondo gli ordinamenti colturali in atto alla data di adozione del P.T.C.P., subordinata all'autorizzazione della competente Soprintendenza per ogni scavo o aratura dei terreni a profondità superiore a cm 50;
- ✓ gli interventi sui manufatti edilizi esistenti, ammessi dagli Strumenti Urbanistici comunali.

Per i beni architettonici esterni ai perimetri dei Centri Storici, dei nuclei e borghi rurali sono ammessi:

- ✓ interventi di manutenzione, di restauro e di risanamento conservativo;
- ✓ cambiamenti delle destinazioni d'uso soltanto se compatibili con il mantenimento dei caratteri architettonici e tipologici originari, e sono subordinati all'autorizzazione della competente Soprintendenza.

Sistema Museale.

Il patrimonio archeologico, storico artistico e culturale è integrato dal sistema dei musei esistenti e di quelli in previsione.



Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale non pone limiti alla istituzione di nuove iniziative museali in considerazione della ricchezza dei beni disponibili e delle ricerche in corso e programmate.

Ove possibile si prevede l'installazione di forme museali ed espositive preferibilmente in edifici esistenti, anche di valore storico, se compatibili con le caratteristiche degli edifici stessi.

Art. 16 - Centri Storici.

Gli agglomerati urbani, i Centri Storici, i nuclei antichi e quelli di particolare pregio artistico ed ambientale, classificati al successivo art. 37 ed individuati dagli Strumenti Urbanistici Generali comunali, devono essere assoggettati a Piani Particolareggiati o Piani di Recupero ai sensi dell'Art. 27 e successivi della L.R. n. 18/1983.

A questi Piani Attuativi si applicano le disposizioni del Titolo III° delle presenti Norme.

I Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono comunque obbligati alla formazione del Piano di Recupero del Patrimonio Edilizio.

Quelli elencanti al successivo art. 37 possono evitare la formazione del Piano di Recupero soltanto se in fase di redazione del P.R.G. o di revisione di quello esistente siano inserite nel piano le analisi, modalità e prescrizioni (*Schede Edilizie*) tipiche in un P.R.P.E., al fine di garantire la corretta esecuzione degli interventi edilizi sul patrimonio esistente ma nei limiti dell'art. 30 L.R. n. 18/1983 nel testo in vigore combinato con l'art. 3, lett. a), b), c) e d), D.Lgs. n. 380/2001.

Per tutti gli altri Comuni sono ammessi gli interventi di cui all'art. 30 L.R. n. 18/1983 nel testo in vigore combinato con l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e delle finiture tipiche del tessuto urbano esistente.

Sono comunque ammessi gli interventi derivanti dalla prevenzione del rischio sismico nel rispetto della normativa vigente in materia.

Nel costante rispetto delle caratteristiche dell'espressione architettonica dei Centri Storici ed in accordo con le prescrizioni ed indicazioni delle competenti Soprintendenze, in linea generale gli interventi per i Comuni obbligati alla redazione del P.R.P.E. sono indirizzati alla rifunzionalizzazione dei servizi offerti mentre gli interventi nelle realtà dotate di elevate caratteristiche di testimonianza storica e culturale sono indirizzati al mantenimento e consolidamento delle loro peculiarità in un processo di sviluppo delle attività con esse compatibili.

Le caratteristiche specifiche di ogni Centro Storico devono formare oggetto di un approfondito studio preliminare che attenga il tessuto edilizio e gli aspetti socioeconomici delle popolazioni insediate, al fine di individuare gli interventi specifici tesi alla rivitalizzazione dei Centri Storici, al loro ripopolamento, al riuso degli edifici abbandonati e al ripristino degli ambiti degradati, nel pieno rispetto delle identità culturali



locali.

Con l'obiettivo di mantenere il controllo generale della compatibilità degli interventi previsti dal P.T.C.P. con il tessuto urbano esistente, le Amministrazioni comunali controllano ed eventualmente adeguano le N.T.A. dello Strumento Urbanistico generale o del Regolamento Edilizio al fine di rendere coerenti le attività previste con le oggettive condizioni locali.

Art. 17 - Tutela delle aree tratturali.

Per la aree tratturali, così come indicativamente individuate nelle tavole del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ovvero nella specifica cartografia in scala 1:100.000 del Piano Regionale Paesistico, resta fermo quanto disposto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei tratturi ed in particolare dei DD.MM. per i Beni Culturali e Ambientali del 22/12/1983, 15/6/1976 e 20/3/1980.

Il P.T.C.P. recepisce i contenuti dei piani tratturali approvati dalla Regione.

Le aree tratturali entrano a far parte dei programmi di sviluppo delle attività culturali indirizzate al turismo, quali componenti di un più esteso sistema di beni che costituiscono oggetto di uno o più Piani d'Area.

Art. 18 - Tutela delle acque.

- **Aree di protezione idrogeologica.**

Per le aree di protezione idrogeologica, ovvero quelle sottoposte a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. n. 3267 del 30/12/1923 restano ferme le disposizioni di tutela della vigente legislazione ed in particolare quella di cui all'Art. 79 della L.R. n. 18/'83.

- **Tutela e risanamento dei bacini idrografici.**

Il Piano Regionale di risanamento dei bacini idrografici, in corso di formazione, entra a far parte del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale fatte salve le previsioni e prescrizioni del medesimo.

- **Tutela delle acque sotterranee e delle sorgenti.**

In tutto il territorio provinciale nelle aree ove sono presenti risorse idriche di interesse generale individuate dai Comuni interessati o dagli Enti sovraordinati, è vietata la realizzazione di pozzi da parte di soggetti privati che non siano stati preventivamente autorizzati dagli Organi competenti, nonché ogni altra opera che possa recare pregiudizio alla falda acquifera.

Nelle aree di cui al precedente comma è altresì vietata l'installazione di impianti, manufatti ed attrezzature per l'esercizio di qualsiasi attività che possa recare pregiudizio alla risorse acquifere, nonché lo smaltimento



sul suolo di rifiuti solidi e l'uso di pesticidi.

I divieti di cui sopra valgono anche per le aree di tutela delle acque minerali e delle sorgenti naturali salvo in ogni caso la facoltà per i soggetti privati di realizzare pozzi ed effettuare attingimenti sulla base di appositi provvedimenti autorizzativi e concessori previsti dalla vigente legislazione in materia. In conseguenza di tali provvedimenti l'area oggetto della Concessione di utilizzazione mineraria ex R.D. N. 1443 del 29/7/1927 è classificata ope legis zona "D", area produttiva, di P.R.G. ex D.M. n. 1444/'68.

- **Tutela delle coste lacuali, dei corsi dei torrenti e dei fiumi.**

Lungo le coste lacuali, l'edificazione, al di fuori del perimetro del centro urbano, ai sensi dell'art. 80 della L.R. 18/1983, è interdetta entro la fascia di metri 200 dal limite demaniale dei laghi.

Lungo il corso dei torrenti e dei fiumi, l'edificazione, al di fuori del perimetro indicato al comma precedente, è interdetta entro una fascia di metri 50 dal confine esterno dell'area golenale o alluvionale.

Lungo il corso dei canali artificiali tale limitazione si applica ad una fascia di metri 25 dagli argini stessi.

Ai fini dell'applicazione di quanto indicato nel presente articolo è definito *centro urbano*:

- il territorio integralmente o parzialmente edificato e provvisto delle opere di urbanizzazione primaria;
- il territorio ricompreso all'interno di Piani Attuativi approvati;
- il territorio ricompreso nel P.P.A..

I Comuni con proprio atto, devono procedere alla perimetrazione del Centro Urbano, così definito, ai fini dell'applicazione dei contenuti del presente articolo.

Per laghi si intendono gli invasi idrici di origine naturale e quelli artificiali, in genere derivanti da sbarramenti per la produzione di energia, caratterizzati da componenti paesaggistiche dei luoghi che convergono sugli invasi che rendono necessari provvedimenti di tutela e salvaguardia dello specchio d'acqua e delle coste circostanti.

Non rientrano in questa categoria i modesti accumuli idrici per irrigazione agricola.

Per quanto riguarda la caratteristica di "acqua pubblica" di un corpo idrico si fa riferimento agli elenchi pubblicati sulle Gazzette Ufficiali ai sensi del Testo Unico approvato con R.D. n. 1775 dell'11/12/1923 a cura del Ministero dei Lavori Pubblici.

Non rientra in questa categoria il disposto dell'Art. 1, comma 1 quater della Legge n. 36 del 5/1/1994 come stabilito dal Ministero dei beni Ambientali, ufficio legislativo, con ministeriale n. 527 del 17/2/1994.

Ugualmente non rientrano nella caratteristica di "acqua pubblica" i corpi idrici intubati, completamente o in



parte, ed interrati perché con le opere realizzate hanno perduto rilevanza ai fini paesaggistici.

I corsi d'acqua regimentati devono essere valutati localmente al fine di identificare le soluzioni che ottemperino alla necessità di tutela del paesaggio, anche con eventuali interventi di rinaturalizzazione, e di protezione dei beni ed attività delle popolazioni insediate.

Le limitazioni stabilite ai precedenti commi non si applicano nel caso di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico previa acquisizione di apposito parere in ordine all'inserimento nell'ambiente da parte della Regione o degli Enti preposti.

All'interno del perimetro del centro urbano, come identificato dall'art. 80 della L.R. 18/1983, l'edificazione è interdetta entro una fascia di 10 mt dagli argini dei corsi d'acqua, dove per argine si intende il limite di scorrimento delle acque se non protette da opere di contenimento, ovvero dal bordo di scorrimento delle stesse se dette opere sono presenti.

- **Le aree ripariali e le zone umide.**

Le aree ripariali e le zone umide comprendono oltre agli invasi ed agli alvei in evoluzione, gli alvei regimati e le fasce latitanti influenzate dalla presenza fluviale (aree golenali, aree coperte da vegetazione ripariale, aree interessate da meandri fossili, piane di esondazione, casse di espansione).

In tali aree non sono consentiti usi ed interventi di tipo insediativo, infrastrutturale ed estrattivo al fine di consentire la libera divagazione e l'espansione naturale delle acque anche di piena.

Entro gli alvei regimati o in evoluzione sono in particolare esclusi:

- i restringimenti dell'alveo dovuti ad attraversamenti di infrastrutture se non subordinati alla contestuale realizzazione di opere di compensazione dei volumi persi;
- gli interventi di canalizzazione ed impermeabilizzazione dell'alveo e delle sponde;
- l'escavazione e l'attività di prelaborazione di inerti.

Nelle aree ripariali e zone umide dovranno essere prioritariamente attuati:

- l'eliminazione e rilocalizzazione delle attività e dei manufatti in contrasto con le prescrizioni e le finalità del presente comma;
- interventi di riqualificazione e sviluppo della fascia perifluviale di vegetazione ripariale, con funzioni di arricchimento paesaggistico.

- **Corridoi biologici degli ambienti fluviali.**



Sono così denominati gli ambiti relativi a specifiche previsioni di progetti integrati di tutela, recupero e valorizzazione di ambienti fluviali e perifluviali, a cui attribuire la funzione di corridoio biologico e faunistico tra ecosistemi montani e collinari interni ed ecosistemi esterni, attraversando le aree urbane e periurbane.

Le finalità di cui al precedente comma saranno attuate mediante Piani d'Area d'interesse ambientale promossi dalla Provincia che ne precisino l'effettivo perimetro, le norme d'uso e d'intervento.

Tali strumenti dovranno prevedere norme ed interventi di valorizzazione delle valenze paesaggistiche e ricreative e di qualificazione della forma urbana, di salvaguardia delle valenze ecologiche, biologiche e faunistiche, di rispetto venatorio, per l'attivazione nelle fasce perifluviali di incentivi all'agricoltura biologica o pre-biologica.

- **Utilizzazione delle risorse idriche.**

In attuazione del D.P.R. n. 236 del 24/5/1988 Artt. 4, 5, 6 e 7, per le "acque destinate al consumo umano", sono stabilite le seguenti norme di tutela:

Zona di tutela assoluta:

la zona di tutela assoluta è adibita esclusivamente ad opere di presa e costruzioni di servizio. Deve essere recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e deve avere un'estensione di raggio non inferiore a 15 ml, ove non esistano già preesistenti situazioni di fatto diverse.

In tal caso dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale una adeguata soluzione di salvaguardia delle qualità igienico-sanitarie delle acque, che sarà valutata caso per caso dalla A.S.L. competente.

In assenza dell'approvazione delle opere sopra indicate non sarà ammesso il consumo umano di tali acque.

Zone di rispetto:

la zona di rispetto è delimitata per un raggio di 200 ml dalla risorsa idrica (pozzo o sorgente). In questa zona sono vietate le seguenti attività o destinazioni:

- 1) dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami anche se depurati;
- 2) accumulo di concimi organici;
- 3) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
- 4) aree cimiteriali;
- 5) spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
- 6) aperture di cave e pozzi;



- 7) discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
- 8) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti e sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- 9) centri di raccolta demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- 10) impianti di trattamento rifiuti;
- 11) pascolo e stazzo di bestiame.

Nelle zone di rispetto è vietato l'insediamento di fognature perdenti e pozzi perdenti; per quelli esistenti si adottano, da parte della Pubblica Amministrazione, le misure per il loro allontanamento da effettuarsi a cura dei proprietari dell'area o dell'impianto.

Le Norme sopra riportate restano in vigore fintanto che tali pozzi ed opere di captazione avranno le caratteristiche di "acque destinate al consumo umano".

Il loro declassamento sarà determinato dalla loro esclusione dal sistema degli acquedotti pubblici.

Per la utilizzazione delle acque per usi diversi da quelli umani si applicano le norme di captazione autorizzate dall'Ente Pubblico preposto.

Art. 19 - Aree di protezione geologica-sismica.

Nelle aree soggette alla normativa di prevenzione sismica e di consolidamento, esistenti nella provincia di L'Aquila, ed individuate nei provvedimenti di vincolo adottati ai sensi delle vigenti leggi in materia, i comuni interessati, prima della delibera di adozione ed ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni e condizioni geomorfologiche del territorio, devono richiedere ed acquisire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge n. 64 del 2.2.1974, il parere del Servizio Tecnico del Territorio della Regione Abruzzo sugli strumenti urbanistici generali, sulle varianti e sugli strumenti attuativi se comportano variazione del P.R.G., solo nel caso in cui le variazioni siano preordinate alla trasformabilità di aree finalizzate alla edificazione (cfr. art. 20 della l.r. n. 18/1983).

Art. 20 - Disciplina dell'attività estrattiva.

L'attività di estrazione di cave e miniere è regolata da quanto disposto dal Piano Regionale per le attività estrattive di cui all'art. 3, lett. a) della L.R. 54/1983, secondo le compatibilità stabilite dal Norme di Attuazione del Piano Regionale Paesistico, approvato il 21 Marzo 1990 dal Consiglio Regionale con Atto 141/21 e con Atto n.120/34 dell'1/3/1995.

Attraverso specifici Piani d'Area di iniziativa provinciale verrà regolamentata l'attività estrattiva in atto e le



sue riserve, le forme di ripristino dei siti esauriti o abbandonati, ed inoltre verranno identificate quelle cave i cui prodotti potranno essere utilizzati al fine del recupero nei Centri Storici per il prescritto utilizzo di materiali tradizionali caratteristici dei luoghi.

Il Piano di Area verrà adottato dal Consiglio Provinciale e sottoposto a consultazione con le Amministrazioni comunali e gli Enti interessati ai quali verrà trasmesso per le eventuali osservazioni da far pervenire nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Ai fini della autorizzazione delle nuove attività estrattive o dell'ampliamento di quelle esistenti, nelle more della redazione ed approvazione del Piano di Area, le valutazioni di fattibilità e compatibilità possono ritenersi sostituite dal parere reso dal Comitato di Coordinamento Regionale sulla Verifica di Compatibilità Ambientale ovvero dalla Verifica di Impatto Ambientale (V.I.A.), se necessaria, costituito ai sensi della L.R. 9 maggio 1990 n. 66, giusti criteri ed indirizzi di cui alla deliberazione di G.R. n. 119 del 22/3/2002 e successive integrazioni.

Art. 21 - Insediamenti produttivi.

I Piani Territoriali delle Aree o Nuclei di sviluppo industriali cessano la loro efficacia alla data di approvazione del Piano Provinciale ed entrano a far parte dello P.T.C.P. medesimo il quale fa salve le previsioni dei Piani dei N.S.I. vigenti redatti in conformità al comma 3 dell'art. 87 della L.R. 70/1995.

Le aree da destinare ad impianti produttivi industriali ed artigianali, devono di norma essere localizzate su terreni extraurbani, agricoli improduttivi o scarsamente produttivi.

L'estensione delle aree per insediamenti produttivi va determinata secondo le indicazioni del Titolo III delle presenti Norme.

Il rapporto di copertura, deve essere contenuto entro il 60% della superficie fondiaria utilizzabile per l'impianto produttivo.

In ogni caso l'estensione e l'ubicazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi deve poter garantire:

- a) l'agevole realizzazione delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, e di eventuali impianti tecnici di uso comune, atti al conseguimento di idonee condizioni di lavoro, alla efficienza di processi produttivi, alla salvaguardia ambientale con adeguate misure antinquinamento delle acque, del suolo e dell'aria;
- b) la dotazione di spazi per attrezzature pubbliche e comunque perequante alle destinazioni d'uso in coerenza con l'art. 5 del DM 1444/1968 (parcheggi, servizi collettivi diversi) non inferiore al 10% della superficie edificabile finalizzata ad attività artigianali ed industriali;
- c) l'adeguata disponibilità di risorse idriche e di energia elettrica;



- d) la fattibilità tecnica ed economica delle opere per attrezzare le aree prescelte.

Qualora il Piano Regolatore preveda l'intervento sulle aree produttive con Permesso di Costruire diretto, esso dovrà specificare chiaramente:

- a) la viabilità di transito e di penetrazione interna, nonché le aree destinate ad attrezzature di servizio, nel rispetto degli standard fissati dalle presenti direttive, per servizi, parcheggi e verde;
- b) le caratteristiche e la localizzazione degli impianti di smaltimento, allontanamento dei rifiuti solidi e liquidi e le opere antinquinamento;
- c) le opere di urbanizzazione a rete;
- d) le norme e le condizioni dirette a garantire l'attuazione delle opere, l'assegnazione dei suoli e per attrezzare gli stessi;
- e) le aree relative alle strutture commerciali.
- f) centri di servizio alle imprese e, dove previsto, centri di ricerca integrata tra Università e Imprese.

Per le aree e per gli edifici in tutto o in parte destinati ad insediamenti produttivi, da assoggettare a ristrutturazione urbanistica ed edilizia o mutamenti di uso con il trasferimento delle attività esistenti in altre aree idonee, il Piano Regolatore deve disciplinare, con norme organiche, il complesso delle operazioni di questo tipo, anche con il ricorso a modalità di convenzionamento per l'utilizzo delle costruzioni o delle singole unità immobiliari ad usi residenziali e terziari.

Gli Strumenti Urbanistici, i Piani NSI e le previsioni generali dei Distretti Industriali possono subire varianti ed integrazioni a seguito di procedimenti di Programmazione Negoziata o di altre forme di incentivazione delle attività produttive promosse dallo Stato e dalla Regione che comprendano nella loro formulazione anche le procedure di variazione dello Strumento Urbanistico.

Art. 22 - Insediamenti produttivi, commerciali, amministrativi e direzionali, di livello sovracomunale.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale identifica i seguenti ambiti di attuazione:

- Alta, media e bassa Valle dell'Aterno-Piana dei Navelli;
- Valle Peligna;
- Alto Sangro;
- Fucino - Valle Roveto;
- Carseolano.



Gli insediamenti produttivi, commerciali, amministrativi di livello sovracomunale devono essere localizzati in modo da favorire lo sviluppo dei suddetti ambiti pur rimanendo nell'ambito di quanto previsto dalla L.R. 56/1994.

Art. 23 - Infrastrutture di servizio di livello sovracomunale.

Sanità

Il Piano Regionale Sanitario, per quanto attiene alla localizzazione e tipologia degli interventi del Piano medesimo fa parte del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per gli aspetti e contenuti di competenza provinciale.

Istruzione

- Struttura universitaria

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale promuove il potenziamento, la qualificazione e la crescita del sistema universitario attraverso la previsione di ampliamenti delle strutture e dei servizi connessi che comprendano anche le residenze temporanee per gli studenti ed adeguate attrezzature culturali e sportive che costituiscono l'intero sistema universitario promuovendo i rapporti tra Università, ricerca ed impresa, e favorendone l'interconnessione con le realtà produttive localizzate nei diversi ambiti di attuazione del P.T.C.P. Il dimensionamento di tali strutture è definito dai programmi di sviluppo delle istituzioni universitarie di concerto con gli Enti preposti.

- Istruzione superiore all'obbligo:

Nel quadro delle funzioni attribuite all'Amministrazione Provinciale, questa provvede, d'intesa con gli Organi competenti, alla elaborazione di un programma di interventi relativo alle infrastrutture afferenti l'istruzione superiore all'obbligo, con particolare riguardo a quelle attinenti le attrezzature sportive e ricreative, al fine di eliminare i fattori di squilibrio esistenti, anche con il riutilizzo degli edifici dismessi o sottoutilizzati.

- Centri di Formazione:

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale prevede l'incremento dei centri di formazione professionale esistenti con il potenziamento di quelli in attività e l'istituzione di nuovi, ove non presenti, ubicati nei poli dei sub-ambiti di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale preferibilmente con il riuso di edifici esistenti, anche di valore storico, se compatibili con le attività previste.

Il P.T.C.P. distingue le attrezzature ed i servizi di livello provinciale e di ambito di attuazione del P.T.C.P. da quelli di livello intercomunale, ed identifica i Comuni che costituiscono i poli di gravitazione dei servizi sovracomunali, suddividendoli in servizi superiori e servizi intermedi.



Di tali poli deve essere tenuto conto nella elaborazione dei programmi di riorganizzazione, razionalizzazione e potenziamento dell'offerta che le Aziende o gli Enti erogatori di servizi promuovono nel rispetto della legislazione vigente.

Sono classificate come attrezzature e servizi di livello provinciale e di Subambiti di attuazione del P.T.C.P.:

a) le attrezzature ed i servizi sanitari:

- sedi ospedaliere;
- strutture sanitarie ed assistenziali specialistiche, come definite dalle vigenti Leggi in materia.

b) le attrezzature per l'istruzione e la formazione:

- sedi universitarie;
- plessi scolastici della scuola media di 2^a grado e centri di formazione professionale.

c) le attrezzature ed i servizi per lo sviluppo urbano:

- Parco Territoriale con funzioni turistico-ricreative;
- grandi impianti sportivi ed attrezzature sportive specialistiche.

d) le attrezzature per la riorganizzazione del trasporto:

- Autoporto;
- Stazioni di interscambio pubblico-privato, ferro-gomma;
- Stazioni del sistema di trasporto rapido in sede propria.

e) Le attrezzature ed i servizi allo sviluppo:

- Sistema della commercializzazione intermedia, ovvero:
 - Centro di supporto alla commercializzazione in particolare dei prodotti agro-alimentari, con funzioni di assistenza tecnica e commerciale ai produttori, conservazione a breve ed a lungo, trasporto e promozione;
 - Centro carni, ittico o agro-alimentare, con funzioni di mercato all'ingrosso con servizi comuni ai produttori ed agli operatori intermedi;
 - Centro di interscambio mezzi-merci, con servizi ed attività connesse;
 - Centri commerciali all'ingrosso, predisposti ad accogliere depositi, magazzini ed uffici di aziende grossiste, compresi servizi ed attrezzature comuni;



- Centri per la distribuzione ad operatori al dettaglio di settori omogenei.
- Sistema della commercializzazione finale:
 - Centro commerciale integrato, costituito da un complesso di aziende di vendita al dettaglio differenziate per categorie merceologiche integrate con attività paracommerciali e di servizio e servite da idonei parcheggi dimensionalmente rapportati alle superfici di vendita. I Centri sono classificati di livello provinciale quando hanno una superficie complessiva superiore a 30.000 mq e bacino di utenza superiore ai 150.000 abitanti;
 - Medio-grandi superfici di vendita, costituite da esercizi del tipo ipermercato con superfici di vendita con almeno 2.500 mq disposti su di un piano, ospitate in strutture edilizie ad esclusivo uso commerciale e dotati di adeguate aree di parcheggio.
- Servizi all'industria ed all'artigianato:
 - Agglomerati industriali attrezzati di livello provinciale;
 - Centro per lo sviluppo tecnologico, che comprende le seguenti tipologie: Centro di innovazione e trasferimento delle tecnologie, Incubatori per la PMI, Centro di formazione, Centro di servizi telematici, Centro servizi di consulenza e promozione aziendale;
 - Centro di promozione commerciale, costituito da complessi integrati di strutture espositive, fieristiche e di servizio, relative a singoli comparti e/o distretti produttivi;
 - Centro fieristico di livello provinciale, costituito da un complesso di strutture espositive con relativi servizi, dotato di adeguate strutture di parcheggio.
- Servizi all'agricoltura ed alla zootecnia:
 - Centro servizi e di coordinamento ortofrutticolo, come Centro di supporto tecnico, produttivo e commerciale per lo sviluppo del settore ortofrutticolo;
 - Centro servizi e coordinamento per la zootecnia;
 - Macello provinciale;
 - Centrale di raccolta del latte.
- Servizi al turismo:
 - Impianti sciistici;
 - Impianti integrati per il tempo libero: Parco di divertimento, Parco attrezzato con funzioni turistico-ricreative, Impianti specialistici per lo sport e lo spettacolo;



- Centro congressi, come struttura specializzata dotata di specifiche attrezzature e servizi ricettivi e di ristoro, integrata con eventuali attrezzature espositive e per lo spettacolo;
- Sala congressi attrezzata;
- Attrezzature museali ed espositive;
- Attrezzature per la musica e lo spettacolo, quali teatri, auditorium, sale da concerto.

f) Impianti per lo smaltimento dei rifiuti.

La localizzazione dei servizi e delle attrezzature di livello provinciale è riportata nella cartografia in scala 1:100.000.

Gli Strumenti Urbanistici Comunali dovranno localizzare le attrezzature riferite alle singole necessità, nonché definire i parametri urbanistici ed edilizi per la loro realizzazione in coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni delle presenti Norme.

Attrezzature e servizi di livello intercomunale:

L'Amministrazione Provinciale promuove forme di gestione coordinata dei servizi (Consorzi di Comuni, Enti ecc.).

La localizzazione dei servizi e delle attrezzature di livello intercomunale dovrà di massima garantire l'integrazione con gli insediamenti esistenti come occasione di riqualificazione urbanistica, ed idonei raccordi con la rete stradale urbana ed extraurbana.

Sono classificate come attrezzature e servizi di livello intercomunale:

a) le attrezzature ed i servizi sanitari:

- Distretti sanitari di base;
- Poliambulatori.

b) le attrezzature per la formazione.

c) le attrezzature ed i servizi per lo sviluppo urbano:

- Parchi Urbani;
- Impianti sportivi polivalenti a livello urbano e di base.

d) le attrezzature ed i servizi allo sviluppo:



- Sistema della commercializzazione finale:
 - Le classificazioni tipologiche degli esercizi, la loro dimensione consentita e la loro distribuzione nel territorio segue i disposti della L.R. 62/'99 e sue successive modificazioni.
- Servizi all'industria ed all'artigianato:
 - Aree attrezzate di livello intercomunale per la piccola e media impresa.
- Servizi al turismo
 - Impianti integrati per il tempo libero con bacino di utenza massimo pari alla dimensione demografica del Subambito di attuazione del P.T.C.P.: Parco di divertimento, Parco attrezzato con funzioni turistico ricreative, impianti polivalenti per lo sport e lo spettacolo;
 - Sala congressi attrezzata;
 - Attrezzature museali, espositive, multimediali;
 - Attrezzature per la musica e lo spettacolo.

Gli Strumenti Urbanistici Comunali precisano la localizzazione e la dimensione specifica di ogni servizio o attrezzatura, nonché i parametri edilizi ed urbanistici da adottare, sulla base della consistenza demografica dei residenti, dell'entità delle presenze turistiche, dell'entità del bacino di utenza ipotizzabile per ciascun servizio o attrezzatura, del ruolo territoriale del singolo Comune e della distribuzione dei servizi esistenti entro l'ambito dell'unità insediativa.

Il Piano Territoriale prevede l'istituzione dei Centri Convegni prevalentemente attraverso il riuso e rifunzionalizzazione di edifici esistenti anche di carattere storico, quali contenitori di più funzioni, se compatibili con le caratteristiche architettoniche degli stessi, associandoli eventualmente ad attività di mostre, esposizioni museali e rappresentative delle realtà sociali e culturali locali.

Vengono inoltre previsti Centri per Convegni e Congressi nei poli dei sub-ambiti di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale il cui dimensionamento viene stabilito dall'Ente locale sulla base delle previsioni di affluenza.

Art. 24 - Insediamenti turistici.

Fino all'approvazione di Piani d'Area in ordine alla localizzazione e specificazione qualitativa delle attrezzature turistiche nell'ambito provinciale e di piani specifici riferiti all'utilizzazione turistica della montagna e dei laghi, nonché di altre parti territoriali con evidenti suscettività economiche di utilizzazione territoriale per il turismo, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, a parziale deroga della lettera f) dell'Art. 7 della L.R. n. 18/1983 ed in ottemperanza a quanto disposto dall'Art. 88 della stessa legge, dispone



che le strutture ricettive turistiche siano disciplinate, per quanto attiene la loro localizzazione, qualità e dimensione, dalle disposizioni di cui al presente articolo.

Gli insediamenti turistici vanno previsti in stretta relazione con la salvaguardia delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche.

Il Piano Regolatore precisa ed articola la localizzazione la tipologia degli insediamenti turistici e delle relative attrezzature.

Il Piano Regolatore determina la capacità insediativa turistica, così come disposto ai precedenti commi, sulla base di realistica analisi sull'offerta e sulla domanda di presenze temporanee o stagionali.

Per i Comuni che rientrano nelle previsioni dei Piani d'Area, la dotazione minima di spazi riservati ad attività collettive, a verde attrezzato, servizi e parcheggi deve essere incrementata del fabbisogno per la popolazione turistica (20 mq per ogni mq di superficie edificabile, ovvero 60 mc per ciascuna presenza) prevista dal Piano Regolatore, sino a conseguire uno standard minimo complessivo di 24 mq/ab per l'intera popolazione potenziale insediata (popolazione residente e popolazione fluttuante).

Il Piano Regolatore detterà e specificherà indici e parametri particolari per l'edilizia alberghiera e per i residences, all'interno o all'esterno del tessuto urbanizzato e/o edificato, tali che siano rispettati, tra l'altro, limiti di occupazione del suolo da parte delle costruzioni, nella misura non superiore ad 1/3 della Superficie Fondiaria, densità edilizie correlate alle tipologie insediabili, alla morfologia urbana ed all'inserimento nell'ambiente naturale, spazi liberi al servizio delle costruzioni da destinare a verde attrezzato, ed a parcheggi (questi ultimi in misura non inferiore al 40% della superficie edificabile, esterni o interni alle costruzioni, reperibili anche in aree esterne al lotto prossime alla struttura ricettiva, purché vengano asservite con vincolo permanente di destinazione da trasciversi nel Pubblico Registro Immobiliare).

Per quanto riguarda l'edilizia residenziale temporanea, le costruzioni unifamiliari isolate non possono eccedere il 5% della capacità insediativa totale riservata agli insediamenti turistici.

Le aree per la sosta delle roulotte, per i campeggi e per le case mobili dovranno essere individuate negli Strumenti Urbanistici e disciplinate dalle Norme di Attuazione degli stessi nel rispetto delle norme regionali in vigore.

Tali aree dovranno essere localizzate in relazione alle caratteristiche geomorfologiche, ambientali e infrastrutturali del territorio e opportunamente dimensionate in rapporto alla ricettività turistica in impianti fissi, in entità non superiore al 30% della capacità insediativa turistica, salvo casi di motivate esigenze.

Ogni camping va organizzato, dimensionato e dotato di adeguate aree di parcheggio, di servizi igienici ed impianti per la raccolta e lo smaltimento di liquami e di rifiuti, in conformità con la legislazione vigente in materia.

Particolare cura dovrà essere posta al riassorbimento nel paesaggio di queste aree, disponendone, ove possibile, in relazione alle condizioni fito-altimetriche, la schermatura con vegetazione, o con altre soluzioni



sostitutive, della loro percezione dai luoghi di godimento del paesaggio.

L'atto di autorizzazione relativo prescriverà la conservazione del patrimonio arboreo esistente, la messa a dimora di essenze di alto fusto, specificate nel Piano Regolatore in entità minima di due alberi ogni 10 posti - tenda o roulotte - la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle opere di urbanizzazione dirette o indotte, da computare in base al disposto della Legge n. 10 del 28/1/1977 ai parametri fissati con la L.R. n. 8/1980 e successive modifiche.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale promuove la valorizzazione ed il potenziamento delle attività legate al termalismo con l'incremento dei servizi ad esso collegati per la ricettività ed attività complementari al turismo.

I relativi programmi di sviluppo devono contenere valutazioni e previsioni in ordine alla ricaduta economica e sociale sulle popolazioni del bacino interessato, fornendo soluzioni in ordine a viabilità, parcheggi, inserimento nell'ambiente delle soluzioni previste che verranno dimensionate secondo quanto prescritto dalle presenti N.T.A.

Art. 25 - Tutela dell'ambiente insediato.

I P.R.G. ed i P.R.E. per gli interventi a Permesso di costruire diretto ed i Piani Attuativi devono comprendere in sede di loro attuazione appositi elaborati concernenti:

- l'indicazione quantitativa e qualitativa degli scarichi liquidi prodotti dal complesso di costruzioni, con l'indicazione dei valori medi, delle punte massime e ove sia il caso, del periodo di effettuazione degli scarichi;
- l'indicazione progettuale dei sistemi di depurazione corrispondenti, dei sistemi adottati dei materiali residui, delle località e modi di scarico delle acque trattate con i parametri prefissati dalle leggi in vigore.

Per fabbricati o complessi che sorgano in zone urbanizzate e che producano esclusivamente scarichi domestici, è consentita l'immissione nella rete fognante comunale senza preventiva depurazione, purché la quantità degli scarichi immessi, in relazione al tasso di materie inquinanti, non sia tale da superare i limiti di sicurezza compatibili con le portate del sistema fognante, con la capacità del sistema comunale di depurazione e con i parametri prefissati dalle leggi in vigore.

Il P.T.C.P. stabilisce attraverso la concertazione con i Comuni la definizione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, in attuazione del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, Art. 20 e la conseguente Legge Regionale Smaltimento Rifiuti. Tali localizzazioni entrano a far parte del P.T.C.P..

Sono considerate non idonee alla localizzazione di tali impianti le aree classificate dal Piano Regionale



Paesistico come A e B, e comunque quelle per le quali il P.T.C.P. prevede il mantenimento e la tutela di salvaguardia.

Art. 26 - Infrastrutture di comunicazione di livello sovraprovinciale.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale conferma l'attuale organizzazione infrastrutturale delle comunicazioni e di trasporto di livello sovraprovinciale esistenti nella provincia di L'Aquila indicandone le azioni migliorative per la funzionalità anche attraverso l'indirizzo d'uso prevalente del sistema ferroviario.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale indica come collegamento tra il Nord-Ovest ed il Sud-Est della Provincia il tracciato viario Amatrice-Castel di Sangro, con caratteristiche adeguate alla sua funzione di collegamento interregionale e alle emergenze ambientali che attraversa e collega.

Le tavole grafiche riportano gli interventi previsti che vengono riassunti in:

Trasporto su ferro:

- Raddoppio
- Potenziamento
- Rifunzionalizzazione
- Uso Urbano

Interventi sulla viabilità autostradale, Superstrade e Strade Nazionali;

Potenziamento delle direttrici viarie principali.

Tali interventi sono oggetto di Accordi di Programma tra le Amministrazioni interessate.

Il Piano Territoriale indica le integrazioni funzionali da apportare alla struttura infrastrutturale viaria e ferroviaria e le attrezzature di servizio connesse quali ristrutturazione e rifunzionalizzazione delle stazioni ferroviarie e la costituzione di nodi intermodali di scambio ferro-ruota che sono ubicati nei Comuni indicati dal Piano e il cui dimensionamento è in rapporto alle necessità locali unitamente alla qualità e quantità dei servizi connessi.

Costituiscono strutture di servizio alla mobilità:

Autoporto: di rango regionale localizzato nel Comune di Avezzano;

Aeroporto: localizzato nel Comune di L'Aquila per il quale si prevede il potenziamento delle strutture aeroportuali e di servizio al traffico aereo;



Eliporti: localizzati nei Comuni di L'Aquila, Sulmona, Avezzano, Carsoli, Pratola Peligna, Castel di Sangro. Sono fatte salve le necessità di ubicazione derivanti da previsioni o azioni della Protezione Civile e da quelle di trasporto rapido di soccorso ovvero da necessità accessorie per il turismo.

Art. 27 - Infrastrutture di comunicazione di livello provinciale.

Il telaio infrastrutturale delle comunicazioni di livello Provinciale è costituito dal sistema viario e dalle tratte ferroviarie che attraversano il territorio.

Il Piano Territoriale identifica i percorsi stradali provinciali e comunali per i quali dovranno essere apportati interventi di miglioramento delle condizioni di agibilità e fruizione distinguendo quelli di servizio alle comunità insediate, con particolare riferimento a possibili interventi di competenza della Protezione Civile, da quelli in cui le caratteristiche ambientali e panoramiche ne rappresentano le peculiarità fondamentali e pertanto costituiscono supporto ed accesso ai Beni Ambientali della Provincia; per questi il Piano Territoriale ne prevede la sola attrezzatura ai fini escursionistici e turistici.

Art. 28 - Interventi da sottoporre a valutazione di compatibilità ambientale.

Nelle aree ricadenti all'interno delle Aree contigue ai Parchi, identificate dal Piano Regionale Paesistico, salvo Norme diverse relative a particolari zone o inibizioni totali derivanti dai caratteri peculiari delle singole situazioni naturali e salvo che i procedimenti di valutazione siano previsti o disciplinati da Norme più restrittive di leggi nazionali o regionali, dovranno essere sottoposte a procedura di valutazione di compatibilità ambientale, oltre a quanto già prescritto dalle vigenti norme, le seguenti opere:

- apertura di nuove cave ancorché previste dal relativo Piano Regionale;
- strade carrabili esterne ai centri urbani con carreggiata superiore a mt 10,50;
- sterramenti per invasi superiori a 5.000 mq da irrigazione ed altre opere idrauliche per la sistemazione dei terreni e dei corsi d'acqua;
- impianti industriali inquinanti e con produzione di materiali esplosivi;
- attrezzatura di nuove aree industriali ed artigianali;
- impianti industriali ubicati fuori dalle aree già attrezzate e previste negli Strumenti Urbanistici che abbiano un numero di addetti superiore a 50 ovvero impegnino una superficie superiore ad un ettaro;
- impianti zootecnici di grandi dimensioni (superiori a n. 100 bovini, n. 500 ovini, n. 1.000 volatili, n.



50 suini riproduttori);

- elettrodotti potenza superiore a 150.000 watt, grandi impianti e attrezzature per telecomunicazioni e diffusioni radiotelevisive che richiedono la costruzione di grandi strutture di supporto (piloni e tralicci), impianti eolici, impianti di termo-valorizzazione;
- gasdotti e acquedotti che non riguardino la distribuzione locale;
- impianti di depurazione;
- depositi nocivi o di materiali esplosivi;
- discariche pubbliche.

Tale valutazione viene sottoposta agli Enti regionali competenti che la esaminano in sede di richiesta di approvazione dell'intervento.

Art. 29 - Criteri per il controllo della compatibilità ambientale.

Ai fini di un opportuno controllo dei processi di trasformazione del territorio e onde prevenire azioni e rischio di degrado, inquinamento e compromissione non reversibili o controllabili dello stato dei luoghi e con lo scopo motivato di guidare su basi certe le progettazioni e le azioni di intervento di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo compiuto, ai fini della salvaguardia complessiva paesistica ed ecologica del territorio, la documentazione necessaria per l'ottenimento dell'approvazione per gli interventi di cui all'articolo precedente, deve comprendere, in tutto o in parte, a seconda dell'importanza ambientale delle modificazioni:

- carta dei rischi connessi all'intervento oggetto della domanda;
- previsioni dell'intervento richiesto comparate con le previsioni generali e particolari di salvaguardia contenute nel presente Piano e nel P.R.P. ovvero nei Piani dei Parchi approvati;
- individuazione dei fattori che agiscono sul paesaggio;
- carte naturalistiche di settore;
- schemi di protezione ecologica;
- criteri d'intervento con relativa zonizzazione e fase;
- livelli di attrezzature interferenti con l'azione d'intervento;
- individuazione dei livelli di viabilità e mobilità, ovvero di accessibilità all'intervento in oggetto;



Provincia dell'Aquila

Settore Territorio ed Urbanistica

Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

- evidenziazione dei nodi di interferenza tra lo stato dei luoghi e l'intervento progettato;
- individuazione dei criteri omogeneità ambientale con ipotesi, ove occorra, di restauro ambientale.